

Ecm, obbligo decorre da anno dopo iscrizione albo. Il punto su gestione crediti e sanzioni

Torna la commissione per la Formazione continua. Dopo un anno senza timone - il triennio formativo di riferimento è partito nel 2014 - entro questo mese di novembre l'Agenas dovrebbe deliberare la nuova composizione con i rappresentanti designati da governo, regioni, Fnomceo, categorie sanitarie. Nel frattempo nulla filtra in tema di possibile introduzione di sanzioni disciplinari per medici ed altri sanitari che non si aggiornino. Né sono in vista conferenze per fare un punto (anche divulgativo) sull'Ecm, come ce ne sono state gli anni scorsi. L'Associazione Italiana Giovani Medici Sigm invita i neoabilitati, che dovranno iniziare ad accumulare i crediti formativi dall'anno successivo a quello d'iscrizione all'albo, a rileggere la determina Agenas 10.10.2014 che esplica gli obblighi dei sanitari per il triennio formativo in corso, durante il quale bisognerà accumulare 150 crediti.

Quanti crediti servono - In realtà nell'accumulo dei crediti ci si può "aiutare" con quelli maturati nel triennio precedente; chi ne ha presi tra 101 e 150 nel triennio 2011-13 ha un target di 105 crediti per una media di 35 crediti/anno, se ne ha presi tra 51 e 100 dovrà arrivare almeno a 120 crediti nel triennio 2014-16 per una media di 40 crediti annui, e se ne ha presi meno di 50 dovrà fare 135 crediti (media 45/ anno). Si può acquisire dal 50 al 150% dell'obbligo formativo annuo. Al termine del triennio il medico può chiedere l'attestato di partecipazione al programma Ecm, che però contiene solo il numero di crediti conseguiti qualora l'obbligo formativo non sia soddisfatto per intero. Se invece il fabbisogno è raggiunto può chiedere, sempre tramite l'Ordine dei medici provinciale, il "certificato di completo soddisfacimento dell'obbligo formativo". E' esonerato temporaneamente dal programma Ecm chi segue corsi di specializzazione, master, oltre che dottoresse in gravidanza.

Come si fanno i crediti - E' consentito a tutti gli operatori sanitari totalizzare il 100% dei crediti con prodotti di formazione a distanza (Fad). I crediti ottenuti come tutor o relatori a eventi formativi possono raggiungere fino al 50% dell'onere formativo triennale; possono raggiungere il 60% del fabbisogno i crediti conseguiti con la formazione sul campo; si scende al 33% massimo per i crediti conseguiti con eventi di formazione "reclutata", pagata direttamente dalle aziende con sponsorizzazione nominativa del partecipante. La preparazione di materiale durevole per eventi Fad, calcolata in ore, è assimilabile alla docenza e comporta un credito per ogni mezz'ora di "preparazione". Chi partecipa allo stesso evento prima come docente e poi come discente o viceversa può acquisire crediti per entrambe le posizioni ma una volta sola. I crediti conseguiti all'estero sono calcolati la metà.

Sanzioni sì o no? - Il decreto legge 138 del 2011 (articolo 3) prevede che entro il 13 agosto 2012 avrebbero dovuto essere fissate le sanzioni deontologiche per chi al termine del ciclo Ecm non avesse conseguito il punteggio atto a dimostrare l'avvenuto aggiornamento. Tra il 2012 e il 2014 però la legge non fu regolamentata. L'anno scorso il nuovo codice deontologico ha inserito all'articolo 19 che, così come certifica i crediti acquisiti, l'Omceo certifica eventuali inadempienze. Oltre ciò, niente salvo una sentenza di Cassazione (9868/2015) che per i notai ha confermato l'avvertimento in caso di crediti formativi insufficienti nel biennio 2008-09. E salvo il caso dei circa 6 mila medici competenti depennati a Pasquetta dal Ministero della Salute per mancato target raggiunto, che per alcuni potrebbe sanarsi anche grazie a una proroga della possibilità di realizzare il fabbisogno chiesta dalla Fnomceo a tutto il 2015 e a corsi Ecm promossi dalla stessa Federazione.